

REPUBBLICA ITALIANA - PROVINCIA DI TRENTO

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - ROVERETO

Rep. atti pubblici n. 141

CONVENZIONE

PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI PER STUDENTI PRESSO IL COLLEGIO

ARCIVESCOVILE "C. ENDRICI" SEDE DI ROVERETO

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre, in Rovereto - Via Tommaseo n. 5, sede della Comunità della Vallagarina, avanti a me dott. ALESSANDRO MORANDI - Segretario Generale della Comunità della Vallagarina - rogante questo atto ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 della L.R. 4.1.1993 n. 1, art. 40 della L.R. 5.03.1993 n. 4 e s.m., applicabile per il rinvio disposto dall'art. 14 – punto 7 – della L.P. 16.06.2006 n. 3, in possesso di firma digitale, sono personalmente comparsi:

- Gerola Danilo nato a Rovereto il 12.04.1958, domiciliato per l'incarico in Rovereto – via N. Tommaseo 5, in possesso di firma digitale, il quale, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e Contratti, interviene ed agisce in rappresentanza della Comunità della Vallagarina, codice fiscale 94037350223;
- il Rettore del Collegio Arcivescovile di Trento e Rovereto ing. Bruno Daves, nato a Trento il 24.9.1971, in possesso di firma digitale e domiciliato per l'incarico presso il Collegio Arcivescovile C. Endrici con sede in Trento - via C. Endrici n. 23 - codice fiscale 00317150225.

I predetti componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto e rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.

ART. 1 - Il Collegio Arcivescovile "C. Endrici" di cui sopra si impegna a svolgere il

servizio di mensa per gli studenti frequentanti le scuole elementari, medie inferiori, medie superiori e convittori gestiti dal Collegio stesso a Rovereto, impegnati in attività scolastiche pomeridiane o impossibilitati, per obiettive difficoltà di trasporto a recarsi alle rispettive abitazioni per la consumazione dei pasti. Avranno inoltre la possibilità di accesso a tale mensa gli studenti del Liceo Rosmini e del CFP-UPT Centro Formazione Professionale – Università Popolare Trentina, tutte di Rovereto. Alla Comunità spetta il compito di verificare l'esistenza dei requisiti per l'accesso al servizio stabiliti dalla Giunta Provinciale.

ART. 2 - Compatibilmente con i calendari scolastici il Collegio Arcivescovile "C. Endrici" si impegna a somministrare il pasto agli studenti salvo interruzioni dovute a gravi motivi di forza maggiore.

ART. 3 - Il servizio dovrà essere svolto in locali e con attrezzature a carico del Collegio Arcivescovile "C. Endrici" – o altro soggetto dallo stesso incaricato, in conformità alle norme igienico – sanitarie vigenti per la ristorazione collettiva. Il servizio è curato con il personale e sotto la responsabilità della ditta a cui è stata affidata la gestione della mensa. Il Collegio Arcivescovile C. Endrici, è il solo responsabile nei confronti della Comunità della Vallagarina.

Il Collegio sarà il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato nel servizio. Il Collegio provvede a proprie spese al funzionamento della mensa e si impegna inoltre all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi applicabili al lavoro del predetto personale. Il Collegio provvede all'approvvigionamento delle derrate alimentari ed al loro stoccaggio nei magazzini della mensa assumendo il rischio del loro deterioramento. Il Collegio dichiara idonei i magazzini ed i frigoriferi per la conservazione delle derrate alimentari e curerà che tutto il personale addetto alla confezione e distribuzione dei cibi, porti cuffie e grembiuli e sia in regola con quanto disposto dalle

vigenti leggi igienico-sanitarie. La confezione delle vivande si conformerà alle norme in uso presso ristoranti aziendali, collegi, tavole calde, mense di collettività e simili.

In particolare, oltre al pane e coperto, dovrà essere data possibilità di scelta del primo piatto, del secondo piatto, del contorno e della frutta, fra i piatti proposti dal menù giornaliero e in quantità adeguata.

Sarà facoltà degli utenti poter avere porzioni più abbondanti e comunque senza limiti sui primi, contorni e pane.

ART. 4 – La Comunità si riserva di effettuare eventuali controlli per verificare la corretta osservanza delle norme oggetto della presente convenzione. Eventuali gravi disservizi di carattere dietetico, igienico-sanitario o organizzativo accertati dai competenti soggetti anche su richiesta della Comunità o direttamente da personale dell'Ente, saranno oggetto di una penale non inferiore a Euro 110,00 (cento/10) per ciascuna infrazione accertata e verranno detratte dalla rata di pagamento del mese successivo a quello di accertamento.

Qualora il disservizio dovesse ripetersi è in facoltà dell'Esecutivo disporre la risoluzione anticipata della presente convenzione, previo preavviso con congruo termine al Collegio Arcivescovile.

ART. 5 - All'atto della firma della presente convenzione il Collegio Arcivescovile "C. Endrici", ovvero la Ditta a cui il Convitto ha affidato l'incarico di gestione del servizio, si impegna a stipulare una idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi, impegnandosi inoltre a tener sollevato la Comunità da qualsiasi incombenza derivante dalla gestione del servizio.

ART. 6 – La Comunità della Vallagarina si impegna a corrispondere al Collegio Arcivescovile "C. Endrici" i seguenti prezzi unitari per pasto effettivamente consumato:

- per gli alunni delle scuole elementari e medie Euro 4,20 (quattro/20), oltre all'IVA;

- per gli studenti frequentanti le scuole medie superiori Euro 7,02 (sette/02) – più IVA.

ART. 7 - Il pagamento dei corrispettivi da parte della Comunità avverrà entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Ai sensi dell'art. 30 – comma 5bis del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m. verrà operata la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dei corrispettivi che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità e regolarità contributiva.

ART. 8 - La presente convenzione ha validità per l'intero anno scolastico 2019/2020.

ART. 9 - In caso di mancato accordo sull'interpretazione delle norme contenute nella presente convenzione, le parti si affideranno al giudizio insindacabile del collegio arbitrate, composto da un rappresentante del Collegio Arcivescovile "C. Endrici", da un rappresentante della Comunità e da un terzo nominato di comune accordo dalle parti.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, ivi compresi i diritti di cui alla L. 604/1962 sono a totale carico del Collegio Arcivescovile "C. Endrici".

ART. 10 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, ivi compresi i diritti di cui alla L. 604/1962, sono a totale carico del Collegio Arcivescovile C. Endrici di Rovereto.

ART. 11 - A garanzia degli obblighi assunti il Collegio ha effettuato il deposito spese contrattuali e prestata la cauzione definitiva pari al 5% dell'importo complessivo netto di appalto riferito al numero complessivo dei pasti. Ai soli fini di cui agli artt. 10 e 11 si dichiara il valore del presente atto in € 255.942,31 (duecentocinquantacinquemilanovecentoquarantadue/31) più IVA.

ART. 12 – Il Collegio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 13 – Il Collegio, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi

e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità della Vallagarina che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Collegio nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il Collegio, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Vallagarina, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine l'affidataria dà atto che l'Amministrazione gli ha consegnato, ai sensi del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il Collegio, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del presente contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Collegio il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 6 pagine a video ed è stato da me letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono in forma digitale.

Art. 14 – Il Collegio assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante la vigenza della convenzione saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza e a non rivelare a terzi alcunché senza il permesso della Comunità della Vallagarina e a non utilizzare materiali o documentazione proveniente dalla Comunità della Vallagarina se non per gli scopi connessi con l'incarico.

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, il Collegio assume la qualifica di Responsabile del trattamento, e dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio affidato sono dati personali (anche sensibili e giudiziari) e, come tali, soggetti all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali. Inoltre il Collegio assicura che i dati saranno trattati esclusivamente nello svolgimento del servizio affidato e in maniera legittima specie per i profili della sicurezza e della comunicazione a soggetti esterni.

La Comunità della Vallagarina, quale Titolare del trattamento, provvederà al formale incarico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI - Danilo Gerola

IL RETTORE DEL COLLEGIO ARCIVESCOVILE "C. ENDRICI"- ing. Bruno Daves

IL SEGRETARIO GENERALE - dott. Alessandro Morandi

U:\Gare\0 GARE\APPALTI SEGRETERIAIMENSE SCOLASTICHE\2019_2020\COLLEGIO ARCIVESCOVILE\convenzione ARCEVESCOVILE.doc